

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2211 del 13/05/2020
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DAL TORRENTE TRESINARO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO AGRICOLO IRRIGUO IN COMUNE DI SCANDIANO (RE) LOCALITÀ RIVA DI RONDINARA - PRATICA N. 606 - CODICE PROCEDIMENTO RE14A0015. TITOLARE: MONZALI GIORGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2277 del 13/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N.9174/2020

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DAL TORRENTE TRESINARO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO **AGRICOLO IRRIGUO** IN COMUNE DI **SCANDIANO (RE)** LOCALITÀ **RIVA DI RONDINARA** - PRATICA N. **606** - CODICE PROCEDIMENTO **RE14A0015**.

TITOLARE: **MONZALI GIORGIO**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994,

- DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 2254 del 21 dicembre 2016;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
 - la DGR 2067 del 14 dicembre 2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CA)
 - la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
 - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".
 - la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

PREMESSO che con Determinazione n. 1701 in data 18/02/2015 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna è stata assentita alla ditta Monzali Giorgio la concessione di derivazione acqua pubblica dal Torrente Tresinaro con procedura semplificata in Comune di Scandiano (RE) località Riva di Rondinara da destinare all'uso agricolo irriguo con una portata massima di l/s 2 per un volume annuo complessivo di metri cubi 518,4, con scadenza 17/02/2020.

PRESO ATTO dell'istanza in data 13/01/2020 presentata dalla stessa ditta tendente ad ottenere il rinnovo della succitata concessione;

DATO ATTO che la domanda di rinnovo è stata presentata in data anteriore alla scadenza della concessione originaria e contiene tutti gli elementi utili di cui alla normativa di riferimento per la tipologia d'appartenenza.

CONSIDERATO che nell'istanza di rinnovo il richiedente ha dichiarato che sia l'opera di presa, sia la quantità e le modalità di utilizzo della derivazione sono rimaste invariate rispetto alla concessione originaria.

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **superficiali**
- portata massima 2 l/s;
- volume annuo massimo 518,4 m³/anno;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **012014000000 2 ER – Torrente Tresinaro**.
- il prelievo oggetto di valutazione è già in essere in quanto si tratta di un rinnovo senza variazioni di concessione rilasciata nel 2015 dalla Regione Emilia Romagna che quindi ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico;

- trattandosi di rinnovo di concessione di derivazione con procedura semplificata per una portata massima di 2 l/s, il rispetto del DMV individuato alla chiusura del corpo idrico garantisce il rispetto delle previsioni da Piano di Gestione;

VERIFICATO:

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. a) (irrigazione agricola) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che, l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione (l/s 2,00), per la tipologia di appartenenza corrisponde al minimo previsto;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare**, a garanzia degli obblighi e condizioni **delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00**;
- che in occasione della precedente concessione il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è stato costituito per l'importo di € 51,65;
- che pertanto, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di **€ 198,35** a integrazione della somma già versata quale cauzione, nonché dell'importo di **€ 12,28** quale canone per l'annualità **2020** e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 2015 come specificato nel disciplinare;
- che il volume totale di prelievo concedibile è da ritenersi mediamente congruo;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che i canoni di concessione relativi alla concessione originaria per il periodo 2015 - 2019 risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita.
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2020) risulta regolarmente corrisposto in data 08/05/2020;
- che l'importo, quale integrazione del deposito cauzionale, costituito in occasione della concessione originaria, risulta regolarmente corrisposto in data 08/05/2020;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa intendersi **rinnovata a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza** della concessione originaria, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del D.L. 19 marzo 2020 n. 18.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **Monzali Giorgio C.F./P.IVA MNZGRG54R19I496G** residente in Scandiano (RE) il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica dal Torrente Tresinaro in Comune di Scandiano (RE) località Riva di Rondinara da destinare all'uso agricolo irriguo, già assentita con Determinazione Regionale n. 1701 del 18/02/2015 e scadenza il 17/02/2020;
- b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2 per un volume complessivo annuo di metri cubi

518,4 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

- c) di stabilire che il rinnovo decorre dal 18/02/2020, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e a norma della D.G.R. 787/2014 **la durata sia valida fino al 31 dicembre 2024**;
- d) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 12,28** per l'anno 2020, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- e) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- f) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2015 al 2019 **risultano già regolarmente corrisposti** dalla ditta concessionaria;
- g) di dare atto che il canone per le **annualità successive al 2020** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le stesse modalità di cui al punto precedente e che **l'importo corrispondente** è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- h) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- i) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- j) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- l) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal Torrente Tresinaro ad uso **agricolo irriguo** in territorio del Comune di **Scandiano (RE)** località **Riva di Rondinara** richiesta dalla ditta **Monzali Giorgio** in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- l'opera di presa è costituita da pompa mobile installata su trattore con portata massima d'esercizio pari a l/s 2;
- le opere di prelievo sono site in località Riva di Rondinara del Comune di Scandiano (RE) su terreno di proprietà del Concessionario censito al foglio 53 particella 266, coordinate UTM-RER: X = 632.913 Y = 933.924;
- La risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze irrigue del terreno di proprietà del Concessionario attivato a vigneto per un'estensione di circa 4 Ha, con un consumo annuo di m³ 518,4.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nei seguenti limiti:

- portata massima d'esercizio pari a l/s 2;
- volume di prelievo annuo complessivo non superiore a m³ 518,4;
- l'irrigazione viene esercitata utilizzando il sistema irriguo a goccia.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2024**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4

Rinnovo della concessione

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 8.8** del presente disciplinare.

Articolo 5 **Canone della concessione**

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 52,56**, come di seguito specificato:

Annualità	2015	2016	2017	2018	2019
Canone	€ 8,10	€ 8,10	€ 12,00	€ 12,10	€ 12,27

Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2020** ammonta a **€ 12,28**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto;

5.4 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.5 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.6 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.7 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 **Deposito Cauzionale**

6.1 L'importo, quale integrazione della cauzione definitiva originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 198,35**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulta pari ad **€ 250,00** corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7

Minimo Deflusso Vitale

7.1 Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo (DMV), è fissata in **l/s 170 da maggio a settembre (DMV estivo) e l/s 260 da ottobre ad aprile (DMV invernale)** in ottemperanza dei principi generali e dei criteri stabiliti nel Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione Consiglio Regionale N. 633 del 22/12/2004 e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005 così come rivisto e aggiornato dalla D.G.R. 2067/2015.

7.2 Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del corso d'acqua, a valle del punto di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tali portate sono inferiori a quelle calcolate necessarie per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

7.3 Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

7.4 Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Articolo 8

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

8.1 Dispositivo di misurazione - Il concessionario, qualora l'Amministrazione concedente lo richieda, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente, sia al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna.

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

8.4 Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza, **entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento**.

8.5 Stato delle opere - La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti ad eventi di piena o ad altre cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.

Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.6 Conservazione asta fluviale - La ditta concessionaria si impegna a realizzare le opere in previsione con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento. A gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle opere esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica dagli eventi di piena. I lavori in alveo devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena.

L'alveo, dopo l'ultimazione dei lavori, deve essere ripristinato e profilato secondo le disposizioni che saranno a suo tempo impartite dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po.

L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente e/o l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

8.7 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

8.8 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati secondo le disposizioni di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente, sentita l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, ne dispone il procedimento d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

8.9 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.10 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Il mancato rispetto alle prescrizioni contenute nel presente articolo è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

Articolo 9 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni

- legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 10 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

(Monzali Giorgio)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.